

Famiglie transfrontaliere, la scelta del regime patrimoniale

LINK: <https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/passaggio-generazionale/famiglie-transfrontaliere-scelta-regime-patrimoniale/>



Passaggio Generazionale | Europa Famiglie transfrontaliere, la scelta del regime patrimoniale
09 Aprile 2019 · Andrea E. M. Eliseo, Luigi M. Macioce · 5 min salva Le coppie internazionali all'interno dell'Ue sono oltre 16 milioni. In Italia il 12,4% delle nozze celebrate ha visto l'unione di coniugi di differente nazionalità. I Regolamenti 2016/1103 e 2016/1104 sono volti ad offrire maggiore chiarezza giuridica per le coppie internazionali consentendo loro di stabilire un quadro giuridico univoco in caso di divorzio o separazione e di porre fine ai procedimenti paralleli e potenzialmente contrastanti in più Stati membri, ad esempio in materia di beni o di conti correnti. In materia di regime patrimoniale delle famiglie transfrontaliere, dal 29 gennaio 2019 trovano applicazione i regolamenti n. 1103 e 1104 del 2016. Coniugi e partner di unioni registrate potranno scegliere la legge da applicare ai loro rapporti patrimoniali con modalità più ampie di quelle finora consentite dalle leggi di diritto internazionale privato vigenti nei diversi Stati Dal 29 gennaio sono entrati in vigore i regolamenti (Ue) 2016/1103 e 2016/1104 volti a fissare principi comuni in materia di regimi patrimoniali rispettivamente delle coppie internazionali sposate e delle unioni registrate, al fine di evitare procedure parallele ed eventualmente conflittuali nei diversi Stati membri. Il riferimento ai regimi patrimoniali dev'essere letto in senso ampio, tale da ricomprendere tutti i rapporti patrimoniali, quali la gestione e la liquidazione del regime patrimoniale, durante il matrimonio o l'unione, e il loro scioglimento. In particolare, viene regolata la giurisdizione, la legge applicabile e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere, in modo da facilitare la gestione delle proprietà familiare in situazioni caratterizzate da transnazionalità. Chi si occupa di pianificazione patrimoniale, storicamente - e oggi sempre più - deve affrontare tematiche legate alla internazionalità. Se alle nuove e più "libere" determinazioni circa la legge applicabile al regime patrimoniale familiare eleggibile dalle famiglie internazionali aggiungiamo opportune considerazioni sulle più recenti modifiche alla normativa che regola le successioni internazionali è lì che vediamo spostarsi la frontiera della pianificazione patrimoniale della famiglia contemporanea. In una pianificazione che non è né può essere più solamente basata sulla convenienza di trattamenti di favore (fiscali o amministrativo-contabili) di breve periodo. Ma una pianificazione che guarda agli interessi della famiglia a 360° e soprattutto in un orizzonte temporale che tende a superare la generazione che chiede assistenza per la pianificazione proprio a vantaggio delle generazioni future. Per le successioni internazionali di cittadino italiano residente all'estero e di cittadino straniero residente in Italia quello che un tempo era il criterio generale della legge italiana è divenuto criterio facoltativo, opzionabile dalla parte. Ancor più forte è il dato che una volta scelta (con le condizioni del caso) la legge applicabile alla successione, la stessa legge si applichi a tutta la successione, indipendentemente dal tipo di bene (mobile o immobile) interessato o dal paese dov'è situato. Assistendo i nostri clienti constatiamo quotidianamente

come il fenomeno della mobilità delle persone fisiche sia sempre più diffuso e come questo aspetto abbia determinato un aumento, sempre più significativo, di coppie cosiddette transfrontaliere. Con tale definizione intendiamo ricomprende le coppie formate da cittadini di Stati membri diversi o da cittadini dello stesso Stato ma residenti o domiciliati in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza o i cui beni sono localizzati in Stati diversi. Evidente come alla "cifra della transnazionalità" conseguano numerose difficoltà nella pianificazione del patrimonio - spesso dipendenti dalla conoscenza e difformità delle regole applicabili - tali da aver reso imprescindibile una armonizzazione della disciplina dei rapporti patrimoniali della famiglia. Volendo dare una dimensione numerica a tale dinamica, in base alle stime operate da Federnotai, le coppie internazionali all'interno dell'Unione europea sono oltre 16 milioni. Numeri rilevanti che, come detto, in assenza di una armonizzazione giuridica, sono in grado di ingenerare una enorme incertezza e significativi i costi indotti dai procedimenti giudiziari paralleli in Paesi diversi, dalla complessità delle cause e dalle conseguenti spese giudiziali, stimati intorno a 1,1 miliardi di euro l'anno. A tal proposito Vra Jourová, commissaria Ue per la Giustizia, ha specificato come i nuovi regolamenti renderanno più facile ed economico dividere i beni comuni delle coppie internazionali, permettendo un risparmio di circa 350 milioni di euro l'anno in spese legali. L'obiettivo prefissato dal legislatore Ue è stato, pertanto, quello di armonizzare le diverse norme di diritto internazionale privato dei Paesi membri aderenti alla cooperazione rafforzata, in materia di rapporti di famiglia, così da rimuovere i conflitti tra leggi di vari Stati e le difficoltà che fino a oggi le coppie con elementi di internazionalità hanno incontrato al momento dell'acquisto o rivendita dei propri beni e della divisione del patrimonio comune.

LO SPACCATO DOMESTICO Il fenomeno della mobilità delle persone e delle coppie transfrontaliere interessa il nostro Paese in maniera massiccia e particolarmente rilevante. Dando uno sguardo all'Italia, infatti, in base alle più recenti statistiche, il provvedimento interessa ogni anno circa 24 mila nuove coppie formate da cittadini europei di diversa nazionalità. In base all'Istat il 12,4% delle nozze celebrate in Italia nell'ultimo anno ha visto l'unione di coniugi di differente nazionalità. Un dato in linea con quanto accade in tutta Europa, dove stando ai dati pubblicati dalla Commissione Europea, nel 2007, il 13,4% dei matrimoni edelle unioni registrate presentava un elemento internazionale.

I REGOLAMENTI 2016/1103 e 2016/1104 PIÙ NEL DETTAGLIO Entrando maggiormente nel dettaglio della disciplina, i regolamenti in oggetto - come detto - si prefiggono la finalità di individuare, mediante un impianto di criteri oggettivi predeterminati dal legislatore e/o lasciati alla libera scelta delle parti, la competenza territoriale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali, tanto delle unioni registrate quanto delle coppie coniugate. I due regolamenti, sostanzialmente gemelli, sono stato adottati mediante il ricorso alla cosiddetta cooperazione rafforzata, che vede oggi coinvolti Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia. Tali Paesi rappresentano circa il 70% della popolazione dell'Ue includendo, pertanto, la maggioranza delle coppie internazionali che vivono nell'Unione europea. La "rivoluzione copernicana" di questa disciplina, o quantomeno uno degli aspetti più rilevanti, risiede nella facoltà - tanto dei coniugi quanto dei partner (di un'unione registrata) - di individuare in maniera univoca la legge che regolerà i loro rapporti patrimoniali in ragione di alcuni criteri all'interno dei quali il concetto di residenza abituale (già richiamato dal Regolamento 2012/650 che disciplina le successioni internazionali) risulta essere il principale.

UNA ESEMPLIFICAZIONE CONCRETA Tratteggiando un caso concreto è immediato percepire la

portata innovativa della disciplina in commento nonché il ruolo focale che ricoprirà il professionista che, necessariamente, dovrà avere una approfondita conoscenza plurigiurisdizionale dei diversi regimi dai quali sarà potenzialmente possibile attingere. Ad esempio, ipotizziamo che Stefano X e Ursula Y hanno recentemente sottoscritto un accordo atto a regolamentare il loro regime patrimoniale di coniugi, in seno al quale si eleggeva come legge applicabile quella tedesca (Paese di residenza abituale) optando per uno specifico regime patrimoniale teutonico. In base a tale pattuizione, scelta in ragione di una specifica strategia patrimoniale, l'appartamento di Roma appena acquistato durante il primo anno di matrimonio, non formerà oggetto di comunione (che sarebbe il regime "naturale" in Italia) bensì formerà oggetto della titolarità esclusiva del coniuge che è intervenuto all'atto e l'ha sottoscritto (Stefano) che potrà poi compiere anche atti di disposizione in maniera autonoma, senza la necessità del consenso dell'altro coniuge. A cura di Luigi M. Macioce e Andrea E. M. Eliseo di **R&P Legal** Andrea E. M. Eliseo , Luigi M. Macioce